Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 205

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 19 agosto 1966** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 agosto 1966, n. **625**.

Provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi civili.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministero della sanità provvede all'assistenza sanitaria specifica diretta al recupero funzionale dei mutilati ed invalidi civili appartenenti alle categorie dei motulesi e dei neurolesi che versino in istato di bisogno e la cui invalidità possa essere ridotta mediante idoneo trattamento di riabilitazione.

Le disposizioni della legge 10 giugno 1940, n. 932, sono estese a favore dei motulesi e dei neurolesi fino alla età di 15 anni.

Ai fini dell'assistenza contemplata nei commi precedenti e dalle leggi 10 giugno 1940, n. 932, e 10 aprile 1954, n. 218, il Ministero della sanità ha facoltà di stipulare convenzioni con cliniche universitarie, con ospedali, con l'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili e con enti ed istituzioni pubblici o privati che gestiscano appositi centri di recupero.

Art. 2.

All'assistenza sanitaria prevista dal precedente articolo non sono ammessi i mutilati ed invalidi assistiti da altri enti di diritto pubblico per il tempo in cui dura l'assistenza.

Art. 3.

I mutilati ed invalidi civili, dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico, sono ammessi a fruire delle provvidenze intese all'orientamento, alla qualificazione, alla riqualificazione professionale di cui ai successivi commi, a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che vi provvede con le disponibilità della gestione speciale istituita ai sensi del successivo articolo 12, in seno al Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori di cui all'articolo 62 e seguenti della legge 29 aprile 1949, n. 264.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale determina la percentuale dei posti da riservare ai mutilati ed invalidi civili nei corsi di addestramento professionale promossi o autorizzati ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni.

I mutilati ed invalidi civili affetti da minorazioni che impediscano loro di frequentare i corsi normali di addestramento sono avviati a corsi all'uopo promossi od autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero della sanità.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero della sanità, può inoltre promuovere o autorizzare l'istituzione di centri sperimentali e di appositi centri di formazione professionale per mutilati ed invalidi civili.

L'autorizzazione relativa alla istituzione dei corsi e dei centri previsti dai due precedenti commi può essere concessa, previo riconoscimento di particolare qualificazione nel settore della riabilitazione degli invalidi, ad enti e istituzioni, nonchè all'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili.

Art. 4.

Agli effetti dei precedenti articoli si considerano mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite o dipendenti da forme morbose a carattere progressivo o di natura psichica, non dipendenti da causa di guerra, di lavoro o di servizio, che comportino una riduzione permanente della capacità lavorativa in misura non inferiore a un terzo.

Art. 5.

Ai mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18 nei cui confronti sia accertata una totale e permanente inabilità lavorativa non di natura psichica, che versino in stato di bisogno e non fruiscano di pensioni, assegni o rendite di qualsiasi natura o provenienza, è concesso, a carico dello Stato ed a cura del Ministero dell'interno, un assegno mensile di assistenza nella misura di lire ottomila.

Agli effetti del presente articolo si considera totale e permanente inabilità lavorativa quella derivante da minorazioni congenite o acquisite non di natura psichica e non dipendenti da causa di guerra, di lavoro o di servizio che tolgano completamente e per tutta la vita l'attitudine al lavoro.

L'assegno è corrisposto nella misura del 50 per cento a coloro che siano ricoverati in istituti che provvedono alla loro assistenza.

A coloro che fruiscono di pensioni, assegni o rendite di qualsiasi natura o provenienza di importo inferiore alle lire 8.000, l'assegno di cui al primo comma è ridotto in misura corrispondente all'importo del trattamento già goduto.

La concessione dell'assegno è autorizzata, previa valutazione dello stato di bisogno, dal Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, del quale fa parte, limitatamente all'applicazione della presente legge, un rappresentante dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, nominato con decreto del prefetto su designazione dell'Associazione stessa.

Art. 6.

E' istituita una Commissione consultiva con il compito di esprimere pareri sulle questioni relative alla assistenza in favore dei mutilati e invalidi civili, di compiere studi e formulare proposte al fine di assicurare l'efficiente svolgimento delle iniziative nei settori della riabilitazione, dell'addestramento professionale e del collocamento al lavoro.

La Commissione è composta da:

il direttore generale dei Servizi di medicina sociale del Ministero della sanità;

il direttore generale dell'Assistenza pubblica del Ministero dell'interno;

il direttore generale dell'Orientamento e addestramento professionale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, della pubblica istruzione, del tesoro, del lavoro e previdenza sociale e della sanità;

due rappresentanti dei mutilati ed invalidi civili, designati dal Comitato centrale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili.

La Commissione è presieduta di volta in volta da uno dei direttori generali indicati nel comma precedente, avuto riguardo alle materie da esaminare.

I membri della Commissione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri interessati e durano in carica quattro anni. Con lo stesso decreto è nominato un membro supplente per ciascuno dei direttori generali di cui al secondo comma.

Art. 7.

L'accertamento dell'invalidità ai fini dell'applicazione delle provvidenze di cui agli articoli 3 e 5 è effettuato in ciascuna Provincia da una Commissione sanitaria nominata dal prefetto e che ha sede presso lo Ufficio provinciale sanitario.

Ove necessario, il prefetto, su richiesta del medico provinciale, può nominare più Commissioni le quali possono aver sede anche in altri Comuni della Provincia, presso l'Ufficio dell'ufficiale sanitario.

Art. 8.

La Commissione sanitaria provinciale è composta dal medico provinciale, che la presiede, da un ispettore medico del lavoro o da un altro medico designato dal capo dell'Ispettorato provinciale del lavoro, da un medico designato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, da un medico designato dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e da un medico designato, per il tramite dello Ufficio provinciale del lavoro, dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili.

Il medico provinciale può in sua sostituzione designare a far parte della Commissione, con le funzioni di presidente, un funzionario medico dell'Ufficio provinciale sanitario o un ufficiale sanitario. Il medico provinciale è tenuto ad effettuare tale designazione nel caso in cui egli faccia parte della Commissione sanitaria regionale di cui all'articolo successivo.

Le funzioni di segretario della Commissione sono disimpegnate da un funzionario del ruolo della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

La Commissione ha il compito di accertare la minorazione fisica e la causa invalidante e di valutare il grado di invalidità ai fini dell'iscrizione nell'apposito ruolo di cui all'articolo 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, e di valutare se l'invalidità può essere ridotta mediante idoneo trattamento di riabilitazione. Ha inoltre il compito di dichiarare l'inabilità temporanea o l'inabilità permanente a proficuo lavoro del mutilato o invalido civile e di dichiarare altresì se la minorazione impedisca la frequenza dei corsi normali di addestramento. La Commissione provvede anche ad accertare la totale e permanente inabilità lavorativa agli effetti del precedente articolo 5.

I nominativi dei mutilati e invalidi civili nei cui confronti sia accertata una minorazione che comporta

una invalidità permanente assoluta non di natura psichica sono comunicati entro tre giorni, a cura del segretario della Commissione, alle prefetture.

Il segretario della Commissione provvede altresì a trasmettere trimestralmente gli elenchi dei nominativi di cui al comma precedente all'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili.

Art. 9.

Contro il giudizio delle Commissioni sanitarie provinciali, l'interessato può ricorrere, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, alla Commissione sanitaria regionale costituita presso l'Ufficio provinciale sanitario del capoluogo della Regione e composta dal medico provinciale, che la presiede, da un professore titolare di medicina legale e delle assicurazioni, preferibilmente residente in un comune della Regione, da un ispettore medico del lavoro o da un altro medico designato dal capo dell'Ispettorato regionale del lavoro, da un medico designato dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, da un medico designato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, da un medico designato dall'Opera nazionale invalidi di guerra e da un medico designato, per il tramite dell'Ufficio regionale del lavoro, dalla Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili.

Le Commissioni sanitarie regionali sono nominate dal Ministro per la sanità, di concerto con i Ministri per l'interno e per il lavoro e la previdenza sociale.

Le funzioni di segretario sono affidate ad un funzionario del ruolo della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità con qualifica non inferiore a quella di consigliere di prima classe.

La decisione della Commissione sanitaria regionale ha carattere definitivo e deve essere comunicata, a cura del segretario, alla competente Commissione sanitaria provinciale ai fini di quanto prescritto dal quinto e sesto comma del precedente articolo.

Avverso la decisione della Commissione sanitaria regionale l'interessato può proporre azione giudiziaria dinanzi al tribunale competente.

Art. 10.

Gli organi collegiali di cui ai precedenti articoli durano in carica cinque anni. Per ciascun membro effettivo delle Commissioni deve essere nominato, con le stesse modalità, un supplente che partecipa alle sedute in caso di assenza o di impedimento del componente effettivo.

Le Commissioni possono, ove occorra, avvalersi della consulenza di specialisti.

Per gli accertamenti davanti alle Commissioni l'invalido può farsi assistere da un medico di fiducia.

A ciascun componente le Commissioni sanitarie previste dalla presente legge, estraneo all'Amministrazione statale, è corrisposto un gettone di presenza nella misura di lire 3.000 per seduta.

Art. 11.

Ai fini del conseguimento delle provvidenze sanitarie contemplate dall'articolo 1, gli interessati devono inoltrare domanda al Ministero della sanità, corredata da apposito certificato medico.

Ai fini degli accertamenti di cui all'articolo 7, gli interessati devono inoltrare documentata istanza alla competente Commissione provinciale presso l'Ufficio provinciale sanitario. La Commissione procede all'esame delle istanze secondo l'ordine di presentazione.

L'assegno mensile di assistenza di cui all'articolo 5 viene corrisposto con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello del riconoscimento della totale e permanente inabilità lavorativa, effettuato dalle Commissioni ai sensi dei precedenti articoli e comunque da non oltre un anno dalla presentazione della domanda.

Ai mutilati e agli invalidi civili, nei cui confronti le Commissioni previste dall'articolo 5 della legge 5 agosto 1962, n. 1539, abbiano accertato, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, una totale e permanente inabilità lavorativa, non di natura psichica, l'assegno mensile di assistenza di cui al precedente articolo 5 è corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 1965.

In caso di decesso dell'interessato, successivo al riconoscimento dell'invalidità, l'assegno non può essere corrisposto agli eredi.

Art. 12.

Per far fronte alla spesa derivante dall'assistenza sanitaria specifica prevista all'articolo 1 è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità, rispettivamente, per gli esercizi 1966, 1967 e 1968 la somma di lire 3.850 milioni.

Per le provvidenze previste all'articolo 5 è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, rispettivamente per gli esercizi 1966, 1967 e 1968, la somma di lire 3.000 milioni.

Per far fronte alle spese inerenti all'orientamento e alla formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili, ai sensi dell'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti all'acquisto ed al rinnovo delle particolari attrezzature didattiche necessarie, nonchè all'istituzione di centri speciali di rieducazione e di appositi centri sperimentali, è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, rispettivamente per gli esercizi 1966, 1967 e 1968, la somma di lire 300 milioni quale contributo devoluto ad una speciale gestione da istituirsi in seno al Fondo per lo addestramento professionale dei lavoratori, di cui allo articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

Per il funzionamento delle Commissioni sanitarie previste dalla presente legge e per gli esami e ricerche clinico-diagnostiche è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità, rispettivamente per gli esercizi 1966, 1967 e 1968, la somma di lire 850 milioni.

Le somme non impegnate nell'esercizio cui si riferiscono possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti nell'anno 1966 dalla applicazione del penultimo comma dell'articolo 11, il Ministro per il tesoro, di concerto con quelli per l'interno, per la sanità e per il lavoro e la previdenza sociale, è autorizzato a variare le destinazioni delle somme previste per i singoli Ministeri dai commi precedenti del presente articolo.

Art. 13.

Gli articoli 4 e 5 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, sono abrogati. I compiti attribuiti alle Commissioni provinciali e alla Commissione centrale ivi previste, ai

fini del collocamento obbligatorio dei mutilati ed invalidi civili di cui alla legge n. 1539 del 1962, sono devoluti rispettivamente alle Commissioni provinciali e a quelle regionali di cui agli articoli 7 e seguenti della presente legge.

I ricorsi pendenti dinanzi alla Commissione centrale alla data di entrata in vigore della presente legge sono rinviati d'ufficio alle Commissioni provinciali competenti per territorio, di cui al precedente articolo 7, le quali procederanno al riesame degli atti a norma e per gli effetti delle disposizioni di cui ai precedenti articoli.

Nel secondo comma dell'articolo 7 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, alle parole: « sentito il parere della Commissione centrale di cui all'articolo 5, comma quinto », sono sostituite le seguenti: « sentito il parere della Commissione sanitaria regionale competente per territorio ».

Art. 14.

Le Commissioni sanitarie di cui agli articoli 7 e 9 devono essere costituite entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 15.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la sanità, promuove le iniziative e i provvedimenti necessari per dare attuazione a sistemi di lavoro protetto per speciali categorie di invalidi.

Ai fini indicati nel precedente comma, le Amministrazioni competenti possono avvalersi di enti ed istituzioni particolarmente qualificati, nonchè dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili.

Art. 16.

La presente legge non si applica ai ciechi civili ed ai sordomuti e, salve le disposizioni di cui al precedente articolo 3, agli affetti da tubercolosi, nonchè agli altri mutilati ed invalidi civili per i quali provvedano altre leggi.

Art. 17.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1966 si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data ad Antagnod, addì 6 agosto 1966

SARAGAT

MORO — MARIOTTI — TAVIANI — BOSCO — PIERACCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 6 agosto 1966, n. **626**.

Proroga dell'efficacia delle norme sull'assunzione da parte dello Stato del finanziamento di alcune forme di assicurazioni sociali obbligatorie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal periodo di paga successivo alla data del 31 dicembre 1965 e fino alla scadenza del periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1966 sono confermate le esenzioni contributive nonchè le riduzioni delle misure dei contributi disposte dall'articolo 2 del decreto-legge 31 agosto 1964, n. 706, convertito nella legge 21 ottobre 1964, n. 999.

Art. 2.

L'importo del minor gettito contributivo che si determina per le gestioni assicurative dall'applicazione del precedente articolo è posto a carico dello Stato che vi provvede con un contributo straordinario di lire 224.502,8 milioni da ripartirsi come segue:

lire 148.000 milioni, a favore dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, da suddividere fra lo Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, nella proporzione, rispettivamente, di sette decimi e tre decimi;

lire 18.900 milioni a favore dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

lire 35.552,8 milioni, a titolo di concorso al finanziamento dell'assistenza di malattia per i lavoratori agricoli, di cui lire 34.800 milioni a favore dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie; lire 373,5 milioni a favore della Cassa mutua provinciale di malattia di Trento e lire 379,3 milioni a favore della Cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano;

lire 22.050 milioni a favore del Fondo per l'adeguamento delle pensioni, gestito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

I predetti importi sono versati dallo Stato in rate bimestrali anticipate.

Art. 3.

Le disposizioni di cui all'articolo 37 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1965, n. 431, sono prorogate sino alla scadenza del periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1966.

L'importo del minore gettito contributivo che si determina per il Fondo per l'adeguamento delle pensioni è posto a carico dello Stato che vi provvede con un contributo straordinario di lire 106.200 milioni.

Il contributo predetto è versato dallo Stato al Fondo di cui ai precedenti commi, in rate bimestrali anticipate.

Art. 4.

Le disponibilità del Fondo costituito con l'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, sono utilizzate anche per

effettuare versamenti al bilancio dello Stato in relazione ai contributi straordinari di cui ai precedenti articoli.

Le somme così versate allo stato di previsione delle entrate sono, correlativamente, iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 5.

E' conferito al Fondo costituito con l'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, il ricavo della emissione di buoni del Tesoro poliennali dell'importo complessivo netto di lire 330.702,8 milioni che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad emettere, anche in più riprese, nell'anno 1966, a scadenza non superiore a nove anni, con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941. Alle spese di emissione, agli oneri per il pagamento delle due prime rate semestrali di interessi e per eventuale conguaglio gli interessi dovuti all'atto della sottoscrizione e ad ogni altra spesa per la applicazione delle norme di cui al presente articolo, si fa fronte con un'aliquota dei proventi dell'emissione stessa.

Art. 6.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere coi propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data ad Antagnod, addì 6 agosto 1966

SARAGAT

MORO — BOSCO — PIERACCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 6 agosto 1966, n. **627**.

Concessione di una pensione ad Amelia Rosselli, figlia di Carlo Rosselli.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' concessa la pensione annua di lire 1 milione e 200.000 alla signorina Amelia Rosselli, orfana di Carlo Rosselli, finchè nubile, a partire dal 1° luglio 1965.

La pensione di cui al precedente comma è cumulabile con altri assegni eventualmente spettanti all'interessata a norma delle vigenti disposizioni sui trattamenti di pensione.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per gli anni finanziari 1965 e 1966 si farà fronte con una corrispondente quota delle maggiori entrate di cui al decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1334, convertito in legge 9 febbraio 1966, n. 21, relativo alla importazione delle banane fresche.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data ad Antagnod, addì 6 agosto 1966

SARAGAT

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 6 agosto 1966, n. **628**.

Istituzione di uffici di corrispondenza regionali o interregionali dell'Istituto centrale di statistica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per il conseguimento dei propri fini istituzionali lo Istituto centrale di statistica può anche istituire uffici di corrispondenza regionali o interregionali.

Art. 2.

Al funzionamento degli uffici di corrispondenza si provvede con personale dei ruoli dell'Istituto centrale di statistica nei limiti stabiliti per carriere e qualifiche dall'annessa tabella; all'uopo il presidente dell'Istituto dispone i relativi trasferimenti.

Tabella del personale che può essere destinato agli uffici di corrispondenza regionali o interregionali dello Istituto centrale di statistica.

Carriera	Qualifica	Numero
Direttiva . .	Direttori di divisione o direttori di sezione	30
Concetto . .	Primi revisori o revisori . .	10
Esecutiva . .	Ufficiali di statistica . .	10
Ausiliaria . .	Uscieri o inservienti . . .	20

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data ad Antagnod, addì 6 agosto 1966

SARAGAT

MORO — TAVIANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 6 agosto 1966, n. **629**.
Norme circa la tenuta dei conti correnti con il Tesoro.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo e le gestioni speciali dello Stato, hanno l'obbligo di tenere le disponibilità liquide in conti correnti con il Tesoro, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, numero 510.

Art. 2.

Gli enti che sotto qualsiasi forma beneficiano di contributi che, con carattere di periodicità per le esigenze finanziarie dell'ente stesso, vengono assunti a carico del bilancio dello Stato o dei bilanci delle Amministrazioni autonome di Stato, sono tenuti all'obbligo di cui all'articolo precedente limitatamente all'ammontare dei contributi medesimi.

I Collegi dei sindaci o revisori degli enti di cui al primo comma, quando vengano a conoscenza di trasgressioni dell'obbligo di cui al comma medesimo, ne devono muovere rilievo agli amministratori dandone comunicazione al Ministero cui compete la vigilanza.

Art. 3.

L'obbligo stabilito dagli articoli 1 e 2 della presente legge, non sussiste relativamente alle somme poste a carico del bilancio dello Stato o di quelli delle Amministrazioni autonome di Stato e destinate alla costituzione dei fondi di finanziamento o a partecipazioni azionarie al patrimonio di enti o riguardanti conferimenti diversi.

Art. 4.

Gli enti e le Amministrazioni previsti dagli articoli 1 e 2 della presente legge possono essere autorizzati a trasferire le somme tenute in conto corrente con il Tesoro in conti correnti presso aziende e istituti di credito — aventi un patrimonio fra capitale e riserve non inferiore a quello che sarà determinato dal Comitato interministeriale del credito e del risparmio — entro i limiti massimi di giacenza e di importo che saranno determinati dal Ministro per il tesoro.

Art. 5.

I tassi di interesse e ogni altra modalità di funzionamento dei conti previsti dagli articoli 1 e 2 della presente legge saranno determinati dal Ministro per il tesoro giusta quanto stabilito dall'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 510.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data ad Antagnod, addì 6 agosto 1966

SARAGAT

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

COMITATO DEI MINISTRI PER IL MEZZOGIORNO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 febbraio 1966, registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1966, registro n. 5 Presidenza, foglio n. 253, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto dall'Opera nazionale invalidi di guerra in data 18 giugno 1965, per conto dell'invalido ex militare di guerra Orlandi Luigi, avverso il diniego di assunzione di cui al provvedimento della Cassa per il Mezzogiorno del 5 gennaio 1965, n. P/7231, viene respinto perchè infondato.

(6534)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli di Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 10.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 50 Mod. 241 D.P. — Data: 9 settembre 1965 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Avellino — Intestazione: Di Benetto Angelina, nata ad Atripalda il 3 ottobre 1916 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 51.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 10 agosto 1966

Il direttore generale: GAGLIARDO

(6558)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 157

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 agosto 1966

1 Dollaro USA	623,322
1 Dollaro canadese	579,125
1 Franco svizzero	144,065
1 Corona danese	89,957
1 Corona norvegese	87,192
1 Corona svedese	120,74
1 Fiorino olandese	172,51
1 Franco belga	12,556
1 Franco francese	127,135
1 Lira sterlina	1738,10
1 Marco germanico	156,235
1 Scellino austriaco	24,154
1 Escudo Port.	21,693
1 Peseta Sp.	10,405

MINISTERO DELLA SANITÀ

DIREZIONE GENERALE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Elenco n. 62 delle revoche, in seguito a rinuncia, di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte con decreto ministeriale n. 4017/R in data 26 aprile 1966

N. d'ordine	SPECIALITÀ MEDICINALI Serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data dichiarazione di rinuncia
1	*Anafil,* 30 cachets	Delta Brescia, via Spalto San Marco, 1	28- 2-1958	13.492	2 -2-1966
2	*Chinobalsal,* 5 e 10 fiale × 2 cc.	I.GA.M., Nave (Brescia)	17- 1-1958 5-10-1959	1.289	24- 2-1966
3	*Chinobalsal,* 5 e 10 fiale × 1 cc.	Id.	17- 1-1958 5-10-1959	1.289/1	24- 2-1966
4	*Chinobalsal,* 6 supposte per adulti	Id.	17- 1-1958	1.289/A	24- 2-1966
5	*Chinobalsal,* 6 supposte per bambini	Id.	17- 1-1958	1.298/B	24- 2-1966
6	*Eurisan,* flacone sciroppo da gr. 200	Id.	13- 7-1957	4.383	24- 2-1966
7	*Avlothane,* (uso veterinario), barattolo da gr. 500 di polvere	Imperial Chemical Pharmaceuticals Ltd. di Manchester (Inghilterra), rappresentata in Italia dalla ditta Vister Vismara Terapeutici, Casatenovo Brianza (Como)	26- 3-1952	6.153	11- 2-1966
8	*Flogotrips oftalmico,* (collirio), flaconcino da 10 cc.	F.I.R.M.A., Firenze, via di Scandicci, 37	26-10-1959	15.879	16- 2-1966
9	*Silisan,* 8 compresse	Wynlit S.A. di Zurigo (Svizzera) rappresentata ora in Italia dalla ditta SPE.M.SA., Firenze, via Dante da Castiglione n. 7	2- 1-1965	20.443	3- 7-1965
10	*Collirio cortisone,* flacone × 5 cc. coll. allo 0,5%	Boselli - S.M.E.A., Bogliasco (Genova), via Portiroli, 6	19-10-1947	8.247	14- 2-1966
11	*Pomata oftalmica cortisone,* (categ.) tubo da gr. 5 di pomata oftalmica all'1%	Id.	29- 2-1956	8.247/B	14- 2-1966
12	*Jodarsen,* flacone sciroppo da gr. 180	I.N.S.E.A., Genova-Nervi, via Oberdan, 76/A	12- 9-1959	15.708	16- 2-1966
13	*Jodarsen,* 10 fiale × 2 cc.	Id.	12- 9-1959	15.708/A	16- 2-1966
14	*Alfachimasi,* 1 e 5 fiale da mg. 5 liofiil. + 1 e 5 fiale di solvente	Ist. Sierot. Mil. Serafino Belfanti, Milano, via Darwin, 20	11- 2-1960	16.823	19- 1-1966
15	*Alfachimasi,* 3 fiale da mg. 1 liof. + 3 fiale di solvente	Id.	11- 2-1960	16.823/A	19- 1-1966
16	*Aspicorbin,* 24 confetti da g. 0,70	CO.FA., Milano, viale Certosa n. 126	7- 7-1961	6.023	7-10-1965
17	*Betaxin,* 10 e 20 compresse da mg. 50	Id.	13- 5-1952	6.406	6-10-1965
18	*Betaxin,* 20 compresse da mg. 300	Id.	3- 4-1965	6.406/1	6-10-1965
19	*Betaxin,* 5 e 15 fiale x cc. 1 da mg. 25	Id.	13- 5-1952 7-11-1961	6.406/A	6-10-1965
20	*Betaxin,* 5 fiale × 1 cc. da mg. 100	Id.	7-11-1961 3- 4-1965	6.406/A/1	6-10-1965
21	*Coryfin,* 50 pastiglie gommose	Id.	20- 3-1957	12.377	6-10-1965
22	*Eldoformio,* 20 comprese da g. 0,5	Id.	15-11-1950	4.150	5-11-1965
23	*Luminalette,* 30 compresse da g. 0,015	Id.	24- 3-1953	7.581	20-10-1965
24	*Plus-micina* (iniettabile), flacone da 500.000 U.I. + g. 0,25 + gr. 0,25	Id.	20- 6-1956	8.001/A	6-10-1965
25	*Acranil,* 15 compresse da gr. 0,10	Bayer di Leverkusen (Germania) rappresentata in Italia dalla ditta CO.FA., Milano, viale Certosa, 126	8-11-1957	6.232	5-11-1965
26	*Clorochina Bayer (Resochin).* 5 fiale × 5 cc. di soluz. al 5%	Id.	16- 2-1959	8.366/A	5-11-1965
27	*Dermofungin,* flacone da 30 cc. di soluzione all'1%	Id.	4- 8-1956	11.429	5-11-1965
28	*Dermofungin,* tubo da g. 30 di unguento all'1%	Id.	4- 8-1956	11.429/A	5-11-1965
29	*Impletolo-depot* (categ.), 5 fiale × 2 cc., 5 fiale × 5 cc.	Id.	11- 1-1954	5.908/A	5-11-1965
30	*Juvenina,* 50 confetti	Id.	31- 7-1957	7.936	5-11-1965
31	*Juvenina,* 10 fiale × 1 cc.	Id.	30- 3-1960	7.936/A	5-11-1965

N. d'ordine	SPECIALITÀ MEDICINALI Serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data dichiarazione di rinuncia
32	*Tirosan*, 40 pillole confettate da g. 0,75	Lampugnani, Nerviano (Milano), via Gramsci, 4	20- 2-1962	11.599/A	18- 1-1966
33	*Jodo C De Angeli*, 5 fiale × 5 cc.	Istituto De Angeli, Milano, via Serio, 15	10-11-1952	3.431/A	11- 5-1965
34	*Jodo C De Angeli*, 6 supposte	Id.	26- 5-1954	3.431/C	11- 5-1965
35	*Wycillina A.P.* (iniettabile), 1 flacone da 2.400.000 U.I. con annessa fiala salv. da 5 cc.	Carlo Erba, Milano, via C. Imbonati, 24	13-11-1959	9.740/A-1	31-12-1965
36	*Tri-Wycillina A.P.* (*iniettabile*), 1 flacone da 500.000 U.I. con annessa fiala solvente da 2 cc.	Id.	20- 8-1959	9.740/C-1	31-12-1965
37	*Deltafil*, categ. soluz. aerosol flacone da 10 cc. .	Farmila (già registrata a nome della ditta Mil. Fap, via Bellezza, 15, Milano	8- 2-1961	14.013/A	10-12-1965
38	*Jodofarma vaccino polivalente* 12 (iniett. per uso veter.), flacone da 50 cc.	Farmaceutici Italia-Farmitalia, Milano, largo G. Donegani, 1/2	21- 9-1950 lett. 15- 3-1954	3.878	1- 2-1966
39	*Lentosulfa*, flacone sciroppo da 100 cc. . . .	Italseber, Milano, via Calatafimi n. 5	16-12-1958	13.571/A	31- 1-1966
40	*Glu. Mon*, 10 fiale × 2 cc.	Giovanni Ogna & Figlio, Milano, via C. Farini, 63	23- 4-1959	15.091	1- 2-1966
41	*Glu. Mon*, 5 fiale × 5 cc.	Id.	23- 4-1959	15.091/1	1- 2-1966
42	*Glu. Mon*, 5 fiale × 10 cc. . .	Id.	23- 4-1959	15.091/2	1- 2-1966
43	*Glu. Mon* (categoria sedativa), 10 fiale × 2 cc.	Id.	23- 4-1959	15.091/A	1- 2-1966
44	*Glu. Mon* (serie di cat. sedativa), 5 fiale × 5 cc.	Id.	23- 4-1959	15.091/A-1	1- 2-1966
45	*Ischional*, flacone sciroppo da gr. 280 . .	Id.	23- 6-1956	11.256	10- 2-1966
46	*Dialtal*, 20 compresse da mg 3	Sobel, Milano, via Mameli, 40	31- 3-1961 21- 9-1961	18.339	11- 2-1966
47	*Spavit D2*, 3 fiale × 2 cc. da 200.000 U.I. . . .	Spa - Soc. Prodotti Antibiotici, Milano, via Biella, 8	11- 1-1952	5.778	4- 2-1966
48	*Spavit D3*, 2 fiale × 1 cc. da 250.000 U.I. in olio	Id.	12- 1-1952	5.779	4- 2-1966
49	*Pircan*, 2 compresse	Dott. L. Zambeletti, Milano, via Zambeletti	18- 7-1962	17.993	—
50	*B1-Mayer*, 5 fiale × 1 cc. da mg. 5, 3 e 5 fiale × 1 cc. da mg. 25	Lab. Mayer, Napoli, via P. Castellino, 161	14-12-1951 lett. 15- 1-1952	5.655	18- 2-1966
51	*Bromoval*, flacone sciroppo da gr. 120	Mastronardi Antonio, Napoli, piazza N. Amore, 10	25-10-1597	555	4- 2-1966
52	*Esajod B1*, 10 fiale × 2 cc.	Id.	15- 6-1950	2.160/A	4- 2-1966
53	*Sedobronchial*, flacone sciroppo da gr. 120 per adulti	Id.	24- 2-1958	311	4- 2-1966
54	*Sedobronchial*, flacone sciroppo da g. 100 per bambini	Id.	24- 2-1958	311/1	4- 2-1966
55	*Bradivit B/12*, 5 fiale liof. + 5 fiale solv. × 2 cc.	Istituto Sieroterapico Italiano, Napoli, via S. Giacomo dei Capri, 66	30- 9-1961	18.997	12- 1-1966
56	*Canfocor*, 6 fiale × 1 cc. tipo semplice, 6 fiale × 1 cc. con sparteina, 6 fiale × 1 cc. con efedrina	Ist. Scientifico Delle Venezie, Padova, viale dell'Industria n. 54/56	28- 4-1955	9.910	14- 2-1966
57	*Chemiovis*, 3 fiale da gr. 1 × 5 cc.	Id.	27-11-1957	13.281/A	14- 2-1966
58	*Antifei Metionina*, flacone sciroppo da gr. 100 .	Carlevaro, via Langhirano, 65, Parma	16- 1-1953	7.385	23- 2-1966
59	*Bromocitina*, 2 fiale × 10 cc.	Id.	13- 9-1952	7.050	30-12-1965
60	*Crema Cipelli alla clorofillina*, tubo da gr. 20 di crema	Merck Sharp & Donme Italia, Pavia, via Emilia, 21	27- 7-1961	6.661	17- 2-1966
61	*Jecormone Sossi*, 10 fiale × 2 cc. da 4 U.A. (USP), 6 fiale × 2 cc. da 8 U.A. (USP)	Bios - Biochimici Sossi, Pisa, via Cardinale P. Maffi, 36	20- 1-1955	6.547/B	3- 1-1966
62	*Eta Monovit Sossi*, 5 confetti da mg. 100	Id.	15- 2-1952	5.996	3- 2-1966
63	*Calciocresile*, flacone sciroppo da gr. 180	Biomedica Foscama, Roma, via Tiburtina Km. 15	19- 1-1957	4.049	11- 2-1966
64	*Ceferbios*, 40 confetti	Biomedica Foscama (già Foscama), Roma, via Tiburtina Km. 15	23- 3-1955	870	16- 2-1966
65	*Dovian* (granuli), flacone da gr. 60	Id.	9- 5-1959	15.114	16- 2-1966

N. d'ordine	SPECIALITÀ MEDICINALI Serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Ditta dichiarazione di rinuncia
66	*Febbridol*, flacone elixir da 100 cc.	Centotrè Da Milano Pharma, Roma, via Val Malenco, 19	21-12-1964	12.500	14- 2-1966
67	*Antianemico Carlevaro*, flacone multidose da 10 cc.	Dima (già registrata a nome della ditta Lancisi), Roma, via Ugo Bassi 20	19- 2-1960	6.283	22- 7-1965
68	*Antianemico Carlevaro*, 12 fiale × 2 cc. . . .	Id.	19- 2-1960	6.283/1	22- 7-1965
69	*Bronkorectal*, 6 fiale × 2 cc	Fabbrica Romana Prod. Chimici, Roma, via Carlo Fea, 9	28-11-1962	4.738	15- 2-1966
70	*Deltasol*, 2 fiale × 1,2 cc.	Istit. Biochimico Nazionale, Roma, via Tiburtina Km. 15	24- 7-1948 12- 1-1960	14.090	2- 2-1966
71	*Mugovanil*, flacone sciroppo da 100 cc.	Mendelljeff, Roma, via della Camilluccia, 67	30- 3-1960	12.601/B	14- 9-1965
72	*Raupentina*, 10 fiale × 1 cc.	Id.	15- 5-1956	9.631/A	14- 9-1965
73	*Verofanyl B1*, 5 fiale × 10 cc., 5 fiale × 5 cc. . .	Id.	4-10-1950 20- 5-1952	3.958	7-10-1965
74	*Vitamina A+D/2 Mendel*, flacone gocce × 5 cc. .	Id.	23- 5-1955	8-257/A	14- 9-1965
75	*Vitamina B1 Mendel*, 5 fiale × 1 cc. da mg. 10 . .	Id.	19- 2-1960	3.439/1	14- 9-1965
76	*Vitamina B/12 Mendel*, 3 e 5 fiale × 1 cc. da mcg. 15	Id.	19- 2-1960	6.918	14- 9-1965
77	*Vitamina B/12 Mendel*, 5 fiale × 1 cc. da mcg. 50	Id.	19- 2-1960	6.918/1	14- 9-1965
78	*Vitamina C Mendel* (tipo normale), 5 e 10 fiale × 1 cc. da gr. 0,10	Id.	25- 8-1952 5- 2-1960	2.824/2	14- 9-1965
79	*Vitamina D/2 Mendel*, 3 fiale × 1 cc. da 200.000 U.I.	Id.	6- 3-1950 provv. 14-12-1959	2.970	14- 9-1965
80	*Tiursan*, 30 compresse da gr. 0,25	Uniter - Unione Terapeutica, Roma, via Tiburtina Km. 15	19-11-1959	9.579	2- 2-1966
81	*Fitoglutammin*, 36 e 180 compresse da gr. 0,50 tipo semplice	Vitoral - Ist. Farmaceutico, Rocca di Papa (Roma) via Frascati, 27	3- 8-1960	2.342	1- 2-1966
82	*Fitoglutammin* (tipo forte), 36 e 180 compresse da gr. 0,60	Id.	3- 8-1960	2.342/1	1- 2-1966
83	*Boniciclina*, flaconcino da mg. 300 + fiala solvente × 4 cc.	Boniscontro & Gazzone, Torino, corso Racconigi, 23 - Torino	25-10-1960 30- 6-1961	17.936	7- 1-1966
84	*Boniciclina* (con complesso *vit. B*), flaconcino da mg. 100 + fiala solvente × 4 cc.	Id.	7- 3-1961 30- 6-1961	17.936/A	7- 1-1966
85	*Boniciclina* (con complesso *vit. B*), flacone da mg. 250 + fiala solvente × 4 cc.	Id.	7- 3-1961 30- 6-1961	17.936/A-1	7- 1-1966
86	*Endoforil*, 4 fiale × 10 cc.	Pietro Bozzalla, Torino, via Prarostino, 10	7-10-1952	7.111	14- 1-1966
87	*Endospasmoril*, 8 fiale × 10 cc.	Id.	1- 8-1956	11.406	14- 1-1966
88	*Endosalicilato alla vit. K*, 4 fiale (A) da 9 cc. + 4 fiale (B) da 1 cc. di vit. K	Id.	28- 2-1952	5.998	14- 1-1966
89	*Neurophil*, flacone gocce da 25 cc.	Courtois, Torino, corso Chieri n. 11	19-11-1959	16.378	19- 2-1966
90	*Neurophil*, 10 fiale × 1 cc.	Id.	19-11-1959	16.378/A	19- 2-1966
91	*Alepsina*, flacone sciroppo da gr. 200	Dr. Delfino di L. Bignami & B. Lepora, Torino, via Martiri della Libertà, 18	30-10-1956	10.678	31-12-1966
92	*Biotassina*, 8 fiale × 5 cc.	Difme, Grugniasco (Torino), via Sabaudia, 20	7-12-1953 4- 8-1954	8.381	15- 2-1966
93	*Reumateos*, flacone sciroppo da gr. 100	Eosfarmaco, Torino, corso Stati Uniti, 61	6- 5-1961 18- 4-1962	18.555/A	3-12-1965
94	*Rectobion*, 3 supposte da gr. 0,5	Farmaceutici Procemsa, Torino, via Pinerolo, 12/16	22- 9-1961	11.935	27- 1-1966
95	*Colergil*, 3 fiale × 5 cc.	Schiapparelli, Torino, corso Belgio, 86	29- 4-1947	687	23- 2-1966
96	*Epidermolo*, tubo da gr. 30 di pomata	Id.	27-12-1951	5.725	23- 2-1966
97	*Re Al Bis*, 40 compresse	Id.	16- 3-1953 1- 9-1954	7.543	23- 2-1966
98	*Sedasolo*, 20 compresse da gr. 0,01, 2 e 6 fiale × 1 cc., flacone gocce × 10 cc	Id.	5- 3-1948 lett. 8- 5-1954	1.175	23- 2-1966

N. d'ordine	SPECIALITÀ MEDICINALI Serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data dichiarazione di rinuncia
99	*Sedasolo*, 6 fiale × 2 cc. con scopolamina e efedrina	Schiaparelli, Torino, corso Belgio, 86	24- 1-1952	1.175/A	23- 2-1966
100	*Stenoiodina*, 20 confetti	Id.	23- 2-1956	2.569	23- 2-1966
101	*Cytamen*, 20, 30 e 50 compresse da 10 mcg	Laboratori Glaxo, Verona, via Q. Filopanti, 5	21- 8-1951 20- 5-1958	4.483/1	9- 2-1966
102	*Cytamen*, 5 fiale × 1 cc. da 20 mcg.	Id.	7- 2-1951 20- 5-1958	4.483/A	9- 2-1966
103	*Cytamen*, 3 e 5 fiale × 1 cc. da 100 mcg.	Id.	21- 8-1951 20- 5-1958	4.483/H	9- 2-1966
104	*Heptaïgin*, 20 compresse da mg. 10, 5 fiale da mg. 10 × 1 cc.	Id.	16- 1-1950	2.835	12- 2-1966
105	*AD/3 Vete*, flacone gocce × 20 cc.	Zambon, Vicenza, via Cappuccini, 40	30- 9-1961	11.761	10- 1-1966
106	*Canfedenol*, 10 fiale × 1 cc.	Id.	8- 7-1961	19.038	10- 1-1966
107	*Canfedenol*, flacone gocce × 25 cc.	Id.	8- 7-1961	19.038/A	10- 1-1966
108	*Vetergen* (uso veterinario), flacone polvere da kg. 1 per erbivori	Id.	26- 8-1952 30- 3-1960	6.916/B	10- 1-1966

(5716)

MINISTERO DELLA DIFESA

Rettifiche apportate a precedenti decreti di concessione di ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 27 maggio 1966, registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1966, registro n. 39 Esercito, foglio n. 35

I seguenti decreti relativi a concessioni di ricompense al valore militare sono rettificati come qui di seguito indicato:

Regio decreto 16 dicembre 1937, registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 1938, registro n. 1 Guerra, foglio n. 125 - Bollettino ufficiale 1938, dispensa 23, pagina 2159:

Cerisola Emilio, fu Francesco e di Alessandri Angela, da Golasecca (Varese), camicia nera II Battaglione mitr. pes. La località e la data di nascita vengono così rettificate: Savona 18 dicembre 1907.

Regio decreto 6 gennaio 1924, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1924, registro n. 275 Guerra, foglio n. 49 - Bollettino ufficiale 1924, dispensa 3, pagina 118:

Abbagnato Vincenzo, da Cirò (Catanzaro), caporale 49° Reggimento art., matricola 4068. Il cognome viene così rettificato: Vitetti.

(6506)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Delimitazione di zona di valorizzazione nella quale è demandato di intervenire all'Ente di sviluppo in Campania

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro in data 10 agosto 1966, prot. n. 18078, la zona di valorizzazione affidata all'Ente di sviluppo in Campania, con il decreto interministeriale in data 3 dicembre 1965, prot. n. 19512, pubblicato in sunto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 3 giugno 1966, è estesa al territorio della provincia di Benevento.

(6592)

Delimitazione di zona di valorizzazione nella quale è demandato di intervenire all'Ente per la irrigazione in Puglia e Lucania.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro in data 10 agosto 1966, n. 18079, è stata delimitata, ai sensi dell'art. 32 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948, la zona di valorizzazione nella quale è demandato di intervenire all'Ente per la irrigazione in Puglia e Lucania - Sezione speciale per l'Irpinia.

La zona comprende il territorio della provincia di Avellino.

Contestualmente il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha stabilito una prima definizione dei compiti e dei limiti da osservarsi da parte dell'Ente predetto, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 14 luglio 1965, n. 901.

(6591)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Roma ad accettare un legato

Con decreto del prefetto di Roma n. 10374 del 17 maggio 1966, l'Università di Roma è stata autorizzata ad accettare un legato consistente in libri del valore di L. 207.000, disposto in suo favore dalla defunta sig.ra Maria Teresa Polidori ved. Danieli.

(6562)

Autorizzazione all'Università di Parma ad accettare un legato

Con decreto del prefetto di Parma n. 9543 del 14 aprile 1966, l'Università di Parma è stata autorizzata ad accettare un legato consistente nella metà del podere « Cento Lance » sito in Noceto, disposto in sua favore dal dott. Emilio Plancher, per l'istituzione di due borse di studio, una per la Facoltà di giurisprudenza intitolata « Alberto Plancher » e l'altra per la Facoltà di medicina e chirurgia intitolata « Dott. Emilio Plancher ».

(6563)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Integrazione e suddivisione della Commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami a sessantuno posti di dattilografo di 5ª classe in prova nel ruolo del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 21 febbraio 1966.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1966, con cui è stato bandito un concorso pubblico per esami a sessantuno posti di dattilografo di 5ª classe in prova nel ruolo del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno;

Visti i decreti ministeriali 11 giugno 1966 e 21 giugno 1966, con i quali è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Ritenuta l'opportunità, a norma dell'art. 8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, di procedere alla costituzione di Sottocommissioni giudicatrici, in quanto i candidati che hanno sostenuto le prove di esame superano il numero di mille;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso, di cui alle premesse, integrata di altri componenti, è suddivisa nelle seguenti Sottocommissioni:

Presidente:

Giura prof. dott. Prospero, prefetto di 1ª classe, direttore generale degli affari generali e personale.

1ª SOTTOCOMMISSIONE:

Componenti:

Dente dott. Francesco, vice prefetto in servizio al Ministero;

Venturini dott. Lucio, vice prefetto ispettore in servizio al Ministero;

Mannino dott. Vincenzo, direttore di sezione in servizio al Ministero;

Pavone dott. Filippo, direttore di sezione in servizio al Ministero;

Segretario:

Di Tomaso dott. Antonio, consigliere di 1ª classe in servizio al Ministero.

2ª SOTTOCOMMISSIONE

Componenti:

La Rosa dott. Corrado, vice prefetto in servizio al Ministero;

Barrasso dott. Antonino, vice prefetto ispettore in servizio al Ministero;

Bilancia dott. Ortensio, direttore di sezione in servizio al Ministero;

Fortunati dott. Giovanni, direttore di sezione in servizio al Ministero.

Segretario aggiunto:

Longoni dott. Camillo, consigliere di 2ª classe in servizio al Ministero.

Al presidente, ai componenti ed ai segretari della Sottocommissioni suddette, saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 luglio 1966

p. *Il Ministro*
Il direttore generale: GIURA

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1966
Registro n. 23 Interno, foglio n. 91

(6572)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori del concorso a dodici posti di aiuto operatore-fotografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato.

Ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che il Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno n. 4 del 1-30 aprile 1966 pubblica il decreto ministeriale 18 novembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1965, registro n. 39 Interno, foglio n. 247, che approva la graduatoria di merito dei candidati al concorso a dodici posti di aiuto operatore-fotografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato, indetto con decreto ministeriale 7 marzo 1964, riservato ad alcune categorie di personale dell'Amministrazione archivistica.

(6448)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso, per titoli e per esami, per la nomina di due sottotenenti del Genio navale in servizio permanente effettivo - ruolo speciale.

Nel Foglio d'ordini del Ministero difesa n. 53 del 2 luglio 1966, è stata pubblicata la graduatoria, approvata con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1966, registro n. 23 Difesa-Marina, foglio n. 187, dei candidati risultati idonei nel concorso, per titoli e per esami, per la nomina di due sottotenenti del Genio navale in servizio permanente effettivo - ruolo speciale, bandito con decreto interministeriale 10 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 2 settembre 1965.

(6516)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati risultati idonei, per le qualifiche di mestiere di «fotografo ritoccatore, fotogrammista, fototecnico» di 1ª categoria, di «specialista strumenti geotopografici e di navigazione aerea e marittima» di 1ª categoria e di «orologiaio e cronometrista» di 1ª categoria, nel concorso a trecento posti di operaio dello Stato nell'Amministrazione militare marittima.

Nel Foglio d'ordini del Ministero della difesa n. 61 del 30 luglio 1966, è stata pubblicata la graduatoria, approvata con decreto ministeriale 20 gennaio 1966, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1966, registro n. 15 Difesa-Marina, foglio n. 278, dei candidati risultati idonei, per le qualifiche di mestiere di «fotografo ritoccatore, fotogrammista, fototecnico» di 1ª categoria, di «specialista strumenti geotopografici e di navigazione aerea e marittima» di 1ª categoria e di «orologiaio e cronometrista» di 1ª categoria, nel concorso a 300 posti di operaio dello Stato nella Amministrazione militare marittima, indetto con decreto ministeriale 1° febbraio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 28 aprile 1964.

(6544)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati risultati idonei, per le qualifiche di mestiere di «artificiere» di 1ª categoria e di «pirotecnico» di 1ª categoria, nel concorso a trecento posti di operaio dello Stato nell'Amministrazione militare marittima.

Nel Foglio d'ordini del Ministero della difesa n. 61 del 30 luglio 1966, è stata pubblicata la graduatoria, approvata con decreto ministeriale 11 gennaio 1966, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1966, registro n. 11 Difesa-Marina, foglio n. 261, dei candidati risultati idonei, per le qualifiche di mestiere di «artificiere» di 1ª categoria e di «pirotecnico» di 1ª categoria, nel concorso a 300 posti di operaio dello Stato nell'Amministrazione militare marittima, indetto con decreto ministeriale 1° febbraio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 28 aprile 1964.

(6546)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati risultati idonei, per le qualifiche di mestiere di « infermiere » di 1ª categoria, « tipografo » di 1ª categoria e « tappezziere » di 2ª categoria nel concorso a trecento posti di operaio dello Stato nell'Amministrazione militare marittima.

Nel Foglio d'ordini del Ministero della difesa n. 59 del 23 luglio 1966, è stata pubblicata la graduatoria, approvata con decreto ministeriale 17 gennaio 1966, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1966, registro n. 16 Difesa-Marina, foglio n. 49, dei candidati risultati idonei, per le qualifiche di mestiere di « infermiere » di 1ª categoria, « tipografo » di 1ª categoria e « tappezziere » di 2ª categoria, nel concorso a trecento posti di operaio dello Stato nell'Amministrazione militare marittima, indetto con decreto ministeriale 1° febbraio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 28 aprile 1964.

(6491)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati risultati idonei, per le qualifiche di mestiere di « montatore di macchine in genere » di 1ª categoria e « palombaro » di 2ª categoria, nel concorso a trecento posti di operaio dello Stato nell'Amministrazione militare marittima.

Nel Foglio d'ordini del Ministero della difesa n. 59 del 23 luglio 1966, è stata pubblicata la graduatoria, approvata con decreto ministeriale 15 gennaio 1966, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1966, registro n. 12 Difesa-Marina, foglio n. 11, dei candidati risultati idonei, per le qualifiche di mestiere di « montatore di macchine in genere » di 1ª categoria e « palombaro » di 2ª categoria, nel concorso a trecento posti di operaio dello Stato nell'Amministrazione militare marittima, indetto con decreto ministeriale 1° febbraio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 28 aprile 1964.

(6492)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati risultati idonei, per le qualifiche di mestiere di « cuoco » di 1ª categoria, di « cuoco (per bordo) » di 1ª categoria e di « cuoco (per bordo) » di 2ª categoria nel concorso a trecento posti di operaio dello Stato nell'Amministrazione militare marittima.

Nel Foglio d'ordini del Ministero della difesa n. 62 del 3 agosto 1966 è stata pubblicata la graduatoria, approvata con decreto ministeriale 8 gennaio 1966, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1966, registro n. 9 Difesa-Marina, foglio n. 177, dei candidati risultati idonei, per le qualifiche di mestiere di « cuoco » di 1ª categoria, di « cuoco (per bordo) » di 1ª categoria e di « cuoco (per bordo) » di 2ª categoria, nel concorso a 300 posti di operaio dello Stato nell'Amministrazione militare marittima, indetto con decreto ministeriale 1° febbraio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 28 aprile 1964.

(6545)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei, per il Compartimento di Venezia, del pubblico concorso per esami e per titoli a quattrocentoventinove posti di aspirante assuntore di stazione per l'iscrizione nella sezione 1ª dell'albo compartimentale.

Nel Bollettino ufficiale delle Ferrovie dello Stato, n. 14 del 31 luglio 1966 (Parte 1ª e 2ª), è stata pubblicata la Deliberazione n. 102 del direttore compartimentale di Venezia, in data 5 aprile 1966, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei per i quarantadue posti riservati al Compartimento di Venezia nel pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi quattrocentoventinove posti di aspirante assuntore di stazione.

(6575)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Diario delle prove scritte del concorso a dieci posti di ispettore principale in prova nel ruolo degli ispettori di volo della carriera direttiva.

Le prove scritte del concorso per titoli ed esami a dieci posti di ispettore principale in prova nel ruolo degli ispettori di volo della carriera direttiva dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile, avranno luogo in Roma nella sede del predetto Ispettorato, piazzale degli Archivi - E.U.R., nei giorni 1, 3, 4 e 5 ottobre 1966, con inizio alle ore 8,30.

I primi tre giorni saranno dedicati allo svolgimento delle prove scritte obbligatorie mentre nell'ultimo avrà luogo la prova facoltativa di lingue francese.

(6494)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito e dei vincitori dei concorsi, per titoli ed esame, a centoottantasei posti di direttore nelle scuole secondarie di avviamento professionale a tipo commerciale e a quattordici posti di direttrice nelle scuole secondarie di avviamento professionale a tipo industriale femminile, indetti con decreto ministeriale 13 luglio 1962.

Si dà notizia che nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale - parte II - Atti di amministrazione - n. 21 del 26 maggio 1966 del Ministero della pubblica istruzione, sono stati pubblicati:

il decreto ministeriale 15 settembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1966, registro n. 19, foglio n. 297, relativo all'approvazione della graduatoria di merito e dei vincitori del concorso a centoottantasei posti di direttore, con obbligo di insegnamento, nelle cessate scuole secondarie di avviamento professionale a tipo commerciale;

il decreto ministeriale 13 settembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1966, registro n. 19, foglio n. 298, relativo all'approvazione della graduatoria di merito e dei vincitori del concorso a quattordici posti di direttrice, con obbligo di insegnamento, nelle cessate scuole secondarie di avviamento professionale a tipo industriale femminile.

(6573)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito e dei vincitori del concorso, per titoli ed esame, a seicentosessantacinque posti di preside nelle scuole medie, indetto con decreto ministeriale 13 luglio 1962.

Si dà notizia che nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale - parte II - Atti di amministrazione - n. 21 del 26 maggio 1966 del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 13 settembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1966, registro n. 31, foglio n. 349, relativo all'approvazione della graduatoria di merito e dei vincitori del concorso a seicentosessantacinque posti di preside nella scuola media.

(6574)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Firenze.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma terzo, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che, nel Bollettino ufficiale parte II - n. 26 del 30 giugno 1966 del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° marzo 1966, relativo all'approvazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Firenze, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964.

(6529)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI L'AQUILA

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di L'Aquila

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3309 in data 22 dicembre 1965, modificato con decreto pari numero del 25 gennaio 1966, con il quale si è provveduto all'assegnazione delle condotte ostetriche vacanti nella provincia de L'Aquila al 30 novembre 1963, di cui al bando n. 3309 del 4 settembre 1964;

Considerato che le ostetriche, Ricci Bice, Valeri Assunta, Saltarelli Ester, Albani Domenica hanno espressamente rinunciato, ovvero sono state dichiarate decadute dalla nomina per le sedi alle quali erano state assegnate;

Viste le dichiarazioni di opzione, accettazione e rinunzia delle altre concorrenti aventi diritto alla nomina, ai sensi dell'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 36 e 69 del vigente testo unico delle leggi sanitarie, nonchè l'art. 55 del citato regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6, IV comma, della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le seguenti ostetriche sono dichiarate vincitrici delle sedi a fianco di ciascuna di esse indicate:

1) Saltarelli Ester: Pescasseroli;
2) Albani Domenica: Castel di Ieri;
3) Ferrante Antonina: Pettorano sul Gizio.

La condotta ostetrica del Consorzio tra i comuni di Castelvecchio-Carapelle Calvisio, è rimasta vacante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia. Lo stesso verrà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale, a quello della prefettura ed a quello dei Comuni interessati.

L'Aquila, addì 2 agosto 1966

Il medico provinciale: LANCETTA

(6495)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TORINO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Torino

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 15790 in data 23 dicembre 1963, con il quale venne indetto il concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1963;

Vista la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice nonchè il verbale delle singole sedute;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1948, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1963:

1. Baratelli Antonio	punti	55,537
2. Guiot Giulio	»	55,340
3. Scancarello Salvatore	»	54,424
4. Vergnano Enzo	»	53,912
5. Sacchi Giovanni	»	52,770
6. Ponzetto Antonio	»	50,859
7. Zardini Marco	»	50,720
8. Gastaldi Gualtiero	»	50,575
9. Alliod Renato	»	49,920
10. Fama Ezio	»	49,916
11. Bertone Enrico	»	49,235
12. Piasco Sergio	»	49,085
13. Nosengo Serafino	»	48.465
14. Liffredo Fiorentino	»	47,605
15. Bava Pier Giorgio	punti	47,492
16. Garello Oscar	»	46,880
17. Madureri Nello	»	46,500
18. Bo Vittorio	»	46,462
19. Casella Lucio	»	46,300
20. Venturello Giovanni	»	46,058
21. Gavotti Gustavo	»	45,985
22. Ponzetto Mario	»	45,400
23. Franco Filippo	»	45,285
24. Roglia Luciano	»	45,103
25. Pontoriero Antonio	»	43,266
26. Guerriero Modestino	»	42,836
27. Boccaccio Severino	»	42.831
28. Gavotti Augusto	»	42,303

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali della provincia di Torino e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Torino, addì 21 luglio 1966

Il medico provinciale

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 50/3314 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1963;

Viste le domande dei singoli concorrenti nonchè l'elenco delle condotte indicate in ordine di preferenza;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti medici sono dichiarati vincitori delle condotte indicate a fianco di ciascuno di essi:

Baratelli Antonio: Cavour;
Guiot Giulio: Bricherasio-Campiglione Fenile;
Scancarello Salvatore: Moncalieri (2ª condotta);
Vergnano Enzo: Torino (2ª cond. periferica);
Sacchi Giovanni Bussoleno Mattie S. Giorio (1ª condotta);
Ponzetto Antonio: Foglizzo;
Zardini Marco: Trana Sangano;
Gastaldi Gualtiero: Airasca;
Alliod Renato: S. Gillio Givoletto - La Cassa;
Piasco Sergio: Castelnuovo Nigra Cintano.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali della provincia di Torino e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Torino, addì 21 luglio 1966

Il medico provinciale

(6549)

UFFICIO MEDICO CIRCONDARIALE DI PORDENONE

Graduatoria generale del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Pordenone

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1331 del 15 luglio 1965 con cui veniva indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Pordenone;

Visto il proprio decreto n. 369 in data 1° marzo 1966, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso suddetto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 22 marzo 1966;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice e riconosciutane la regolarità;

Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie vigenti;

Visto l'art. 23 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di merito del concorso di cui alle premesse:

1. Gallo Ennio . . . . . . punti 196,525 su 240
2. Losego Luciano . . . . » 151,615 »

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Udine e, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo Ufficio, dell'Ufficio circondariale di prefettura, e del Comune interessato.

Pordenone, addì 11 agosto 1966

Il medico provinciale: LANZAFAME

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Pordenone, bandito con decreto n. 1331 del 15 luglio 1965;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina del vincitore del concorso suddetto;

Vista la graduatoria di merito;

Visto l'art. 37 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 24 e 25 del regolamento 11 marzo 1935;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Gallo Ennio è nominato, in via di esperimento per un biennio, ufficiale sanitario del comune di di Pordenone.

Il predetto sanitario dovrà assumere regolare servizio entro e non oltre il 30 settembre 1966 e dovrà prestare, sotto pena di decadenza dalla nomina, la promessa solenne di cui all'art. 38 del succitato testo unico delle leggi sanitarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Udine e, per otto giorni consecutivi, agli albi di quest'Ufficio, dell'Ufficio circondariale della prefettura di Pordenone e del Comune interessato.

Pordenone, addì 11 agosto 1966

Il medico provinciale: LANZAFAME

(6577)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 1966, n. 7.

Versamento di lire 425 milioni sul conto corrente infruttifero di cui all'articolo 1 della legge regionale 10 agosto 1959. n. 11.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 9 del 1° marzo 1966*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di agevolare nella Regione Trentino-Alto Adige, il mantenimento delle attività industriali delle piccole e medie imprese, nel settore della produzione di ferroleghe ed affini, nonchè nel settore estrattivo, e l'insediamento di nuove iniziative industriali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre un'ulteriore apertura di credito dell'importo di Lire 425 milioni a favore dell'Istituto Mediocredito Trentino-Alto Adige secondo le modalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 10 agosto 1959, n. 11.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere di Lire 425 milioni di cui all'articolo precedente, si provvede per Lire 375 milioni con una corrispondente aliquota del fondo speciale iscritto al cap. n. 56 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1965, a sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64, e per lire 50 milioni mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al cap. numero 1030 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1966.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 25 febbraio 1966

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE REGIONALE 1° luglio 1966, n. 8.

Modifica all'art. 2 della legge regionale 19 febbraio 1964, n. 11, concernente la partecipazione regionale alle fiere, mostre e rassegne nazionali ed estere.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 27 del 5 luglio 1966*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il secondo comma dell'articolo 2 della legge regionale 19 febbraio 1964, n. 11, è sostituito dal seguente:

« Il termine entro il quale le domande di contributo devono essere presentate dagli interessati all'Assessorato regionale al quale è assegnata la materia del commercio, viene fissato con decreto del Presidente della Giunta regionale ».

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 1° luglio 1966

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto p. *Il Commissario del Governo nella Regione*: MASCI

LEGGE REGIONALE 1° luglio 1966, n. 9.

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 17 marzo 1964, n. 16, contenente norme per l'organizzazione e provvedimenti per il funzionamento di consorzi antigrandine.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 27 del 5 luglio 1966*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il quinto comma dell'articolo 3 della legge regionale 17 marzo 1964, n. 16, è sostituito dai seguenti:

« La Giunta regionale esamina se siano adempiute le condizioni della presente legge, pronuncia sui ricorsi e delibera sulla condizione del Consorzio.

Ogni socio del Consorzio dispone di un voto, indipendentemente dall'entità della superficie posseduta ».

Art. 2.

L'articolo 9 della legge regionale 17 marzo 1964, n. 16, è sostituito dal seguente:

« I Consorzi volontari antigrandine, funzionanti di fatto alla data dell'entrata in vigore della presente legge, vengono riconosciuti come regolarmente costituiti in conformità alle disposizioni della stessa legge, quando gli aderenti al Consorzio risultino proprietari, complessivamente, della maggior parte della superficie compresa nel Consorzio esclusi i boschi e i terreni improduttivi per natura i quali non siano stati gravati dalle spese di difesa antigrandine.

Per l'accertamento del requisito di cui al comma precedente è richiesta una della seguenti documentazioni:

l'elenco delle adesioni dei proprietari con le rispettive superfici soggette a difesa antigrandine, firmate dagli stessi;

il ruolino comunale della difesa antigrandine relativo all'anno solare precedente all'entrata in vigore della presente legge;

qualsiasi altra documentazione dalla quale risulti l'elenco degli aderenti al Consorzio volontario, la superficie di proprietà degli aderenti, nonchè il pagamento della quota di difesa da parte degli stessi durante l'anno solare precedente l'entrata in vigore della presente legge.

La documentazione richiesta al comma precedente, corredata da una corografia dei terreni compresi nel Consorzio, deve essere inviata all'Assessorato regionale al quale è assegnata la materia dell'agricoltura, dal rappresentante del Consorzio in allegato alla domanda - in carta legale - del riconoscimento del Consorzio.

Copia della domanda corredata da una corografia - analoga a quella richiesta dal comma precedente - deve venire esposta, contemporaneamente all'invio alla Regione, nell'albo pretorio del Comune o dei Comuni in cui si trovano i terreni inclusi nel comprensorio consortile per la durata di trenta giorni, durante i quali possono venir presentate all'Assessorato regionale al quale è assegnata la materia dell'agricoltura, le opposizioni degli interessati.

Trascorso il termine di cui al comma precedente, l'Assessorato regionale al quale è assegnata la materia dell'agricoltura, sottopone tutti gli atti alla Giunta regionale la quale pronuncia sui ricorsi e accerta la corrispondenza degli atti alle norme della presente legge e alla situazione di fatto.

Per il successivo procedimento di costituzione si applicano le norme dell'articolo 4 della presente legge ».

Art. 3.

Dopo l'articolo 9 della legge regionale 17 marzo 1964, n. 16, è inserito il seguente nuovo articolo:

« Spetta all'Assessorato regionale al quale è assegnata la materia dell'agricoltura di vigilare sui Consorzi e di intervenire, anche in via surrogatoria, per assicurare il buon funzionamento degli enti e la regolare attuazione dei loro fini istituzionali.

A tale scopo i Consorzi devono rimettere all'Assessorato predetto, per il visto di legittimità:

a) i conti consuntivi;

b) la deliberazione di stare in giudizio, fatta eccezione per i provvedimenti conservativi di urgenza, salvo in questo caso, l'obbligo di sottoporre immediatamente la deliberazione al visto anzidetto;

c) i contratti di esattoria e tesoreria ».

Art. 4.

L'articolo 10 della legge regionale 17 marzo 1964, n. 16, è sostituito dal seguente:

« L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere in favore dei Consorzi, previsti dalla presente legge, un contributo del 50 per cento delle spese necessarie per l'acquisto e l'impianto di apparecchiature e di materiali idonei alla lotta contro la grandine, nonchè un contributo per le spese sostenute in fase di costituzione dei Consorzi, e, in particolare, per quelle attinenti alla documentazione catastale determinate in Lire 500 per ogni ettaro di territorio consortile e fino ad un massimo di Lire 300 mila.

L'Amministrazione regionale è inoltre autorizzata a concedere un contributo fino al 50 per cento delle spese necessarie per il funzionamento delle Federazioni provinciali di Consorzi previste dall'articolo 8 della presente legge ».

Art. 5.

Nel testo dell'articolo 11 della legge regionale 17 marzo 1964, n. 16, tra il secondo ed il terzo comma, è inserito il seguente nuovo comma:

« Le disponibilità sui fondi di cui al comma precedente, non impegnate nel corso di ogni esercizio finanziario, potranno essere trasferite all'esercizio successivo ed utilizzate secondo le destinazioni indicate nella legge regionale ».

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 1° luglio 1966

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto p. *Il Commissario del Governo nella Regione*: MASCI

(6422)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.